

le pubblicazioni si faranno nei giornali delle provincie interessate, per quanto io non le reputi necessarie, pure non mi oppongo, e credo che la Commissione faccia lo stesso.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

CORBETTA, relatore. Avendo l'onorevole Billia limitata la sua proposta alla pubblicazione nei giornali delle provincie, dove la spesa di pubblicazione potrà portare qualche utile, che non si sapeva scorgere nella pubblicazione nella gazzetta ufficiale, la Commissione non avrebbe difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 6 sarebbe modificato nel modo seguente:

« Le pubblicazioni debbono però essere eseguite nei giornali che hanno gli annunci giuliziani di tutte le provincie interessate. »

Lo pongo ai voti con questa modificazione. Chi lo approva si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Previo adempimento delle formalità prescritte dall'articolo 133 della legge sui lavori pubblici (Allegato F') del 20 marzo 1865, n° 2248, potrà concedersi l'uso perpetuo delle acque pubbliche ai consorzi contemplati dalla presente legge, mediante pagamento di un annuo canone irredimibile, ai termini dell'articolo 1788 del Codice civile. »

PATERNOSTRO PAOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Borruso ha facoltà di parlare.

BORRUSO. Io debbo insistere sulla soppressione di quest'articolo, dappoichè le ragioni arrecate dall'onorevole signor ministro, nella discussione generale, in risposta a quello che io aveva detto contro quest'articolo non mi hanno affatto convinto.

L'onorevole ministro non metteva affatto in dubbio quello che io diceva, che le facoltà accordate dall'articolo 8 sono quelle stesse accordate dall'articolo 133 della legge sui lavori pubblici, e che tra le persone che sono contemplate dall'articolo 133 di quella legge, che possono ottenere la concessione delle acque pubbliche, vi sono anche compresi i consorzi di cui è parola, dacchè vi si parla in generale di persone senza differenza alcuna tra privati o enti morali.

Il ministro però diceva che, siccome si era messa in dubbio l'attendibilità di quest'articolo 133 della legge sui lavori pubblici, dopo la pubblicazione del Codice civile, il quale agli articoli 427 e 430 dichiara inalienabile il demanio pubblico, aveva creduto regolare di constatare meglio questo diritto con questa dichiarazione, ed egli aggiungeva che, se io avessi letta la sua relazione, non avrei forse fatta l'opposizione che veniva facendo a quest'articolo.

Non credo che il signor ministro abbia voluto con queste parole farmi il torto di credere che io venga qui a discutere le leggi senza prima leggere le relazioni e del ministro e della Commissione.

È vero che in generale nelle relazioni dei ministri c'è poco da apprendere e che spesso si cerca invano in esse le ragioni delle leggi e i motivi speciali delle singole disposizioni. Ma ciò non toglie che, prima di venir qui a discutere, si senta il bisogno di leggere le relazioni; e poi io debbo rendere giustizia al signor ministro di agricoltura e commercio, che gli appunti che si possono fare in generale alle relazioni dei progetti di legge non potrei farli alla relazione che precede il suo progetto di legge, se non altro, per la dottissima ed accurata raccolta di notizie storiche che essa contiene.

Dunque io aveva letto la sua relazione, e non solo quella che precede il progetto di legge in discussione, ma anche quella che precede il progetto di legge da lui presentato nel 1870, e che poi non ebbe l'onore della discussione, e fu anzi dalla lettura di quella relazione che io mi convinsi dell'inutilità di questo articolo non solo, ma dei pericoli che esso porta.

Io non ho che a ricorrere alla sua relazione per provare il mio assunto.

Nella prima relazione, quella che precede il progetto di legge presentato il 14 luglio 1870, si dice così:

« Onde favorire la costituzione dei consorzi di cui è parola, credo quindi anzitutto necessario di proporre che sia accordato ai medesimi l'uso perpetuo delle acque pubbliche, mediante il pagamento di un annuo canone irredimibile.

« Nè con questa disposizione si perturba l'economia delle leggi civili e di quella sui lavori pubblici.

« I fiumi ed i laghi, onde la derivazione ha luogo, rimangono sempre di ragione del *demanio pubblico*.

« Lo Stato non concede che il semplice uso di una parte delle acque, ossia di ciò che non potrebbe, anche volendo, conservare. Il concessionario non acquista altro diritto che quello di derivare la quantità di acqua concessagli. La proprietà del fiume, che è cosa ben diversa dall'uso di una parte delle sue acque, rimane sempre nel *dominio dello Stato*. E perchè cotesto diritto fosse sempre ed invariabilmente riconosciuto in siffatte concessioni, ho creduto proporre che il canone annuo fosse dichiarato irredimibile, e non soggetto quindi alla legge del 24 gennaio 1864. »

Taccio di quest'ultima parte di cui poteva fare a meno, dappoichè è prevista anche dal Codice civile, articolo 1788 nel quale, a proposito della costituzione di rendite dello Stato, si faceva un'eccezione.

Pare dunque che fino allora non era sorto al signor ministro alcun dubbio sull'applicabilità dell'articolo 153, dappoichè egli riteneva che la concessione delle acque non importava alienazione del fiume e quindi non erano applicabili gli articoli 425 e 430 del Codice civile, una semplice alienazione dell'uso dell'acqua di cui d'altronde non si sarebbe potuto trarre alcun vantaggio, e che se non si cedeva sarebbe andata perduta.